



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/13 DEL 30.3.2010

Oggetto: Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1 - art. 3, comma 5 - Istituzione dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche - Direttive di attuazione

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che a seguito della promulgazione della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 – Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale) si rende necessario approvare le direttive per l'istituzione dell'elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, previsto al comma 5 dell'articolo 3, ad integrazione della legge regionale n. 18/1998 - "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo".

L'Assessore dell'agricoltura ricorda che la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, nasce dalla sentita necessità per l'Amministrazione regionale di orientare i consumi stimolando scelte informate e consapevoli dei prodotti di qualità, tipici, tradizionali e locali (regionali) attraverso politiche che aumentino la comprensione delle relazioni esistenti tra i sistemi produttivi, i consumi alimentari e l'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di tutela e di valorizzazione delle nostre produzioni di qualità che rinsaldi il legame dei produttori con il loro territorio, intraprendendo azioni integrate e coinvolgendo tutti i soggetti che ruotano intorno al sistema alimentazione, soprattutto nel settore della ristorazione collettiva e agrituristica.

Pertanto, al fine di favorire il consumo di prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta nell'ambito dell'attività agrituristica e l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli, prevede che le aziende agrituristiche possano somministrare pasti e bevande, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'elenco regionale.

In particolare l'art. 3, comma 4, nell'integrare la L.R. n. 18/1998, stabilisce che le aziende agrituristiche debbano approvvigionarsi, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori iscritti all'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche.



A tale fine è istituito l'elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio regionale che manifestano l'interesse a fornire tali prodotti.

Le direttive di attuazione, allegata alla presente deliberazione, istituiscono l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, definiscono i soggetti destinatari, i requisiti di accesso e i vincoli, l'articolazione dell'Elenco in 8 sezioni merceologiche.

Inoltre, individuano nell'Agenzia Laore Sardegna il soggetto deputato alla gestione dell'Elenco, responsabile della tenuta, dell'aggiornamento e della pubblicazione a cadenza semestrale dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Assessore dell'agricoltura propone l'approvazione delle Direttive di attuazione relative all'istituzione dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche di cui all'art. 3, comma 4 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1, allegata alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta,

DELIBERA

di approvare le direttive di attuazione relative all'istituzione dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche di cui all'art. 3, comma 4 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1, allegata alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l'espressione del parere competente Commissione secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci